

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 7. Novembre 1810,

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto di (Gallarate)

Abbenchè le disposizioni portate dall' Articolo 6. della Legge 25. Termidoro anno IX. e dei successivi Regolamenti Ministeriali 27. Marzo 1802. e 15. Ottobre 1804. inculcassero l' obbligo delle notificazioni dei forastieri incombenenti agli Albergatori venali, e non venali, e comprendessero anche le persone congiunte di sangue coll' Albergatore stesso, tuttavia l' esperienza dimostra che l' oservanza di esse viene generalmente trascurata, e principalmente nei Comuni aperti della Campagna.

Lo scopo cui tendono le notificazioni delle persone è determinato da sagge viste che interessano la polizia in generale, e specialmente dalla facilità che esse procurano di seguire le tracce dei malviventi che vanno girovagando nel Dipartimento. L' ommissione quindi di esse costituisce le Autorità Municipali nella situazione di non potere colpire coloro che sono ricercati dalla pubblica forza, e paralizza l' attività in genere della polizia e la vigilanza della legge.

A togliere sì inconveniente abuso Ella insisterà perchè in tutti i Comuni compresi in cotesta di lei giurisdizione si osservi esattamente il disposto dalla suenunciata legge e relativi Regolamenti facendo applicare le multe ai Contravventori; porterà quindi la speciale di lei attenzione su tutti gli Albergatori all' oggetto di riconoscere le persone presso i medesimi esistenti, passando all' immediato arresto di coloro che fossero sospetti in genere, e non potessero giustificare legalmente la loro persona per difetto dei ricapiti voluti dalle leggi dello Stato.

Io non posso abbastanza raccomandarle così interessante oggetto nel quale ha pur voluto prendere interesse la Superiore previdenza di S. A. I. il Principe Vice Re, ed ella giungerà a facilitare l' esecuzione di quanto sopra, se con opportune perlustrazioni e visite vorrà accertarsi che i di lei ordini vengono rigorosamente osservati.

Ella vorrà accusarmi ricevuta della presente, e mi indicherà quali disposizioni siansi da lei date in proposito.

Mi plegio di attestarle la mia distinta stima.

ROSSI

Ch. Sig. Sindaco

Diff.

Legnano

A. 1794.

N. li 16. gbre 1810
2.

S'invigili accuratamente per l'esatta
cognizione, e provvidenza delle presenti
provvisioni